



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°107/2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la propria Ordinanza n°90/2018 in data 12/11/2018, la cui parte premessa è da intendersi qui integralmente richiamata e a mezzo della quale si è proceduto alla temporanea riduzione degli ordinari valori di pescaggio massimo consentito per il transito delle navi lungo il canale Malamocco – Marghera, in attesa del completamento degli interventi urgenti per il ripristino delle ordinarie quote batimetriche di cui alla propria Ordinanza n°66/2018 in data 19/09/2018;

VISTO: la nota n°16428 in data 20/12/2018 dell’Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, con la quale sono stati partecipati rilievi batimetrici aggiornati del tratto di canale di massima compreso tra la curva di S. Leonardo e il *terminal* FUSINA;

CONSIDERATO: che, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori in parola e ai conseguenti rilievi batimetrici di cui sopra, ad oggi si può registrare un lieve miglioramento delle condizioni generali di sicura percorribilità del predetto tratto di canale, soprattutto per le unità di larghezza non superiore a 33 (trentatré) metri;

VISTA: la nota n°47/2018 in data 24/12/2018 della locale Corporazione Piloti Estuario Veneto;

RITENUTO: pertanto opportuno adeguare ai miglioramenti registrati le temporanee limitazioni imposte con il provvedimento sopra richiamato e adottato per ragioni contingibili e urgenti, a tutela della sicurezza della navigazione nonché della pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO: altresì che sino al definitivo consolidamento delle casse di colmata ubicate a sud della località Fusina non può escludersi comunque un ulteriore peggioramento delle condizioni minime di sicurezza per l’ordinaria percorribilità della prospiciente porzione di canale Malamocco – Marghera,

circostanza rispetto alla quale seguita a rendersi necessario un periodico monitoraggio dei livelli batimetrici da parte della citata AdSP;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo Unico

A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino alla conclusione dei lavori urgenti di cui alla propria Ordinanza n°66/2018 in premessa citata (certificata da rilievi batimetrici all'uopo validati, a responsabilità e cura dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale) il limite massimo di pescaggio lungo il canale Malamocco – Marghera per le unità di larghezza non superiore a 33 (trentatré) metri, in deroga a quanto stabilito nella scheda n°19 allegata all'Ordinanza n°39/2016 in data 06/04/2016 e ss.mm./ii. di questa Capitaneria di porto e a rettifica delle previsioni di cui alla propria Ordinanza n°90/2018 in data 12/11/2018, è temporaneamente fissato in **10,80 (dieci/80) metri** al l.m.m..

Restano invariate tutte le altre previsioni e condizioni di cui alla più volte citata Ordinanza n°90/2018 in data 12/11/2018 della Capitaneria di porto di Venezia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, (*data della firma digitale*)

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI

firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative